

Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani

Statuto

Art. 1 - Costituzione

È costituito con sede in Reggio Emilia c/o C.C.I.A.A. - Piazza Vittoria 3, un Consorzio volontario (ex art. 2602 e segg. c.c.) fra i produttori e gli imbottiglieri di vino con attività in provincia di Reggio Emilia denominato "Consorzio per la promozione dei marchi storici dei vini reggiani".

Art. 2 - Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art. 3 - Scopi

Il Consorzio, che non ha scopo di lucro svolgendo la propria attività esclusivamente a vantaggio delle aziende consorziate, si prefigge la promozione, anche all'estero, dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", nonché dei vini con indicazione geografica tipica "Emilia o dell'Emilia" (per la parte attinente il territorio della provincia di Reggio Emilia).

A tal fine il Consorzio provvederà fra l'altro:

- A. a distinguere la produzione dei vini DOC Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa ed eventualmente IGT Emilia dei propri consorziati mediante l'apposizione di marchi consortili;
- B. a svolgere attività promozionali e pubblicitarie per la maggior conoscenza e il continuo miglioramento dell'immagine dei vini commercializzati con i marchi consortili;
- C. ad esercitare una attiva vigilanza sull'uso dei marchi per impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e dei consorziati, promuovendo anche azioni giudiziarie, e a difendere con ogni mezzo ed in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio;
- D. a fornire consulenza ed aiuto tecnico a tutti i consorziati;
- E. ad organizzare concorsi enologici nazionali e/o internazionali;
- F. ad attuare tutte quelle iniziative utili al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 4 - Uso dei marchi consortili

I marchi consortili da apporre sulle bottiglie di qualsiasi capacità consentita dalla legge devono contenere una delle seguenti indicazioni: "Consorzio vini reggiani - lambrusco", "Consorzio vini reggiani - rosso", "Consorzio vini reggiani - Colli di Scandiano e di Canossa" ed eventualmente "Consorzio vini reggiani - Igt Emilia".

I marchi consortili per le doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" possono essere rilasciati solo ai vini degustati con giudizio di idoneità dalle Commissioni di degustazione UE della Camera di Commercio di Reggio Emilia e che siano stati prodotti e imbottigliati dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.

L'applicazione dei marchi è obbligatoria per i vini Doc dei consorziati.

Per il rilascio di altri marchi riferiti ai vini Igt "Emilia" eventualmente adottati verranno istituite apposite Commissioni di degustazione per stabilire l'idoneità dei vini stessi.

Tali Commissioni opereranno per la degustazione dei vini Igt "Emilia" prodotti e imbottigliati dai consorziati nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 5 - Ammissione di nuovi consorziati

Possono essere ammessi al Consorzio le Cantine sociali e i loro Consorzi, gli imbottiglieri vinicoli e le aziende agricole che producono e/o imbottigliano nella provincia di Reggio Emilia vini Reggiano e/o Colli di Scandiano e di Canossa e/o IGT Emilia di cui all'art. 3, e che siano iscritti al Consorzio per la tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa".

La domanda di ammissione a consorzio dovrà contenere la dichiarazione di consentire o meno al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi delle legge n. 675/96, per fini:



- A. contabili, amministrativi e statistici;
- B. di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale ai fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercati.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide a proprio insindacabile giudizio e con decisione inappellabile. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro dei consorziati all'atto della relativa delibera del Consiglio.

Art.6 - Obblighi dei consorziati

I consorziati hanno l'obbligo:

- A. di osservare lo statuto, il regolamento interno e di attenersi alle delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio;
- B. di versare al fondo consortile una quota di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio deliberata dal Consiglio;
- C. di versare i contributi per la fornitura dei marchi consortili stabiliti dall'Assemblea;
- D. di versare contributi annuali commisurati alla quantità di prodotto ottenuto e/o commercializzato e con le modalità stabilite dalla Assemblea;
- E. di versare eventuali, altri contributi ordinario o straordinari finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili deliberati dall'Assemblea;
- F. di porre in commercio i vini Doc di cui al precedente art. 3 solo se muniti dei marchi del Consorzio; l'obbligo di porre in commercio i vini IGT di cui al precedente art. 3 solo se muniti di marchio consortile potrà essere deliberato dall'Assemblea.

Art. 7 - Sanzioni a carico dei consorziati

Il consorziato che non adempia agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente statuto e del regolamento, provochi comunque con il proprio comportamento un danno anche solo di immagine agli interessi del Consorzio, è soggetto alle seguenti sanzioni da irrogarsi dal Consiglio in relazione alla gravità della mancanza:

- A. diffida;
- B. sanzione pecuniaria;
- C. esclusione e revoca dell'uso del marchio.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un consorziato

Il rapporto consortile si scioglie limitatamente ad un membro con conseguente perdita della qualità di consorziato nei seguenti casi: a) recesso; b) decadenza; c) esclusione.

- A. il recesso è consentito soltanto al consorziato che abbia cessato l'attività che aveva costituito titolo per l'ammissione e/o abbia comunque perso uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'ammissione.
- B. La decadenza è deliberata dal Consiglio nei confronti del consorziato che abbia perduto uno qualsiasi dei requisiti, richiesti per l'ammissione (ivi compresa la perdita della qualità di consorziato al "Consorzio tutela dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa") e non si sia avvalso della facoltà di recesso.
- C. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazioni statutarie e/o regolamentari ovvero di altri atti che abbiano arrecato nocumento al Consorzio; resta salvo il diritto del Consorzio al risarcimento degli eventuali danni, morali o materiali, causati dal consorziato escluso.

Contro le suddette deliberazioni l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Arbitrale con le modalità previste dalle disposizioni di legge. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

La perdita della qualità di consorziato per qualunque motivo non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alla liquidazione di quota del fondo consortile.



Art. 9 - Fondo consortile

Il fondo Consortile è costituito dalla quota di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 e da quanto previsto dall'art. 2614 del c.c..

È vietata la distribuzione di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi provvisori di gestione saranno destinati ad un fondo "Spese di Istituto" a cui saranno convogliati anche eventuali, provvisori disavanzi.

Art. 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi sociali del Consorzio:

- A. l'Assemblea;
- B. il Presidente;
- C. il Consiglio;
- D. il Collegio dei Revisori.

Art. 12 - Assemblee ordinaria e straordinaria

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
3. eleggere i componenti del Consiglio, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4. approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni;
5. nominare i membri del Collegio dei Revisori, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo presidente, stabilendone il compenso;
6. determinare la misura della quota dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci e proposta dal Consiglio;
7. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti dal Consiglio.

Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio, per deliberare:

- A. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- B. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- C. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Art. 13 - Convocazione assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Presidente tutte le volte che esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite lettera raccomandata almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio dei Revisori; essa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non consorziato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti.



L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse maggioranze della ordinaria.

La seconda convocazione, sia della Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Modalità di voto

Nelle assemblee ogni consorziato avrà un voto per ogni 250 euro o lire corrispondenti di contribuzione annuale o frazione superiore a 125 euro o lire corrispondenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano sempreché l'Assemblea non decida diversamente. Le elezioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dovranno farsi normalmente per scheda segreta; è ammessa l'elezione per acclamazione.

Pure per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Ad ogni consorziato spetta comunque almeno un voto. Ogni singolo consorziato non può essere portatore di delega per più di 3 consorziati.

Art. 15 - Consiglio

Il Consiglio è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri. Qualunque sia il numero dei consiglieri, almeno un quinto spetta a rappresentanti di aziende consorziate che producono e/o imbottigliano anche vini doc Colli di Scandiano e di Canossa. I consiglieri vengono nominati dall'Assemblea tra gli aderenti al Consorzio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente scelti tra i membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 16 - Poteri del consiglio

Il Consiglio è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio:

1. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
3. formare i bilanci sociali;
4. assumere e licenziare personale;
5. fissare le quote di ammissione dei consorziati;
6. proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo per la fornitura dei marchi consortili e degli altri contributi ordinari e straordinari finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili;
7. deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'esclusione degli stessi, come previsto ai precedenti articoli 7) e 8);
8. proporre modifiche ed integrazioni ai regolamenti del Consorzio;
9. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
10. delegare alcune sue funzioni a consiglieri o conferire procure speciali a terzi.

Il Presidente:

- A. ha la rappresentanza legale del consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- B. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- C. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;



- D. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio;
- E. presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio;
- F. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- G. può delegare con speciale procura alcune delle sue funzioni al Direttore.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 17 - Commissioni di assaggio

Il Consorzio, per determinare l'origine, la natura e la qualità dei vini doc "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" si avvale dell'operatività delle Commissioni di degustazione UE della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Per i vini Igt "Emilia" potranno essere costituite apposite Commissioni di assaggio.

Art. 18 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea all'inizio del triennio.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali.

Art. 19 - Direzione/segreteria del consorzio

La direzione/segreteria del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/segretario, nominato dal Consiglio.

Il direttore/segretario:

- ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;
- esegue le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- interviene con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.

Il personale dipendente del Consorzio, nominato dal Consiglio, è posto alle dipendenze del Direttore/segretario.

Art. 20 - Regolamento interno

Il funzionamento del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 21 - Collegio arbitrale

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 22 - Liquidazione

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea generale dei consorziati nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i consorziati.

Il riparto di eventuali attività o passività dovrà avvenire in base al contributo globale versato da ciascun consorziato, durante gli ultimi cinque esercizi.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle altre, eventuali norme in vigore.

